

(N. 1003)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1955

Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa.

ONOREVOLI SENATORI. — Negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa, così come in quelli di altri dicasteri, vengono annualmente iscritti capitoli nei quali sono stanziati fondi per la concessione di contributi, sovvenzioni, compensi, premi e borse di studio a favore di enti, associazioni, istituzioni e persone per attività interessanti l'Amministrazione militare nonchè per il pagamento delle rette per il ricovero dei figli dei militari.

Così, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954-55, sono, per esempio, iscritti:

il capitolo 10, riguardante sovvenzioni a istituti, associazioni e società varie e corresponsione ad istituti delle rette per il ricovero dei figli dei militari;

il capitolo 138, riguardante, fra l'altro, le spese generali dei Corpi ed Enti militari

dell'Esercito, che nella sua articolazione comprende, fra le spese anzidette, quelle per sovvenzioni a circoli e mense ufficiali e sottufficiali e ad istituzioni analoghe;

il capitolo 301, riguardante, fra l'altro, premi, compensi e contributi ad enti e istituzioni a carattere nazionale, internazionale e a persone estranee all'Amministrazione per opere e prestazioni a favore dell'aviazione civile.

Ora, mentre in passato nessuna difficoltà è sorta per l'utilizzazione di stanziamenti del genere, da qualche tempo la Corte dei conti muove rilievi ai provvedimenti di assunzione di impegni sui capitoli afferenti alle spese in parola. Il predetto organo di controllo, partendo dal principio che la legge di approvazione del bilancio è di *carattere esclusivamente formale*, ha tenuto a precisare che la pubblica Amministrazione non ha « alcuna facoltà di esigere

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entrate o erogare spese, se esse non trovino già origine in una norma preesistente, di carattere *sostanziale* ».

Si è reso, pertanto, necessario emanare, così come hanno fatto altre Amministrazioni (vedasi legge 30 giugno 1954, n. 493, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste), le norme di natura sostanziale dirette a regolare le suddette erogazioni e a stabilire le forme di esercizio delle relative facoltà discrezionali e gli opportuni controlli dell'impiego delle somme erogate per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista dei quali le concessioni sono fatte.

All'uopo è stato predisposto il presente disegno di legge, il quale, autorizza il Ministro della difesa ad erogare contributi e sovvenzioni a favore di enti, associazioni e istituzioni che svolgono attività interessanti la Forze armate o l'aviazione civile e a circoli e mense di corpi ed enti militari nonchè borse di studio e di perfezionamento in discipline interessanti le Forze armate o l'aviazione civile.

Il disegno di legge richiede che in materia si provveda con decreti ministeriali, che, come tali, saranno soggetti al controllo preventivo e registrazione della Corte dei conti.

Con le medesime formalità si provvederà a determinare l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero dei figli dei militari.

Per le sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonchè per eventuali premi e compensi a persone estranee all'Amministrazione statale, per prestazioni o attività di interesse militare, è richiesto l'intervento del Ministero del tesoro.

Viene, inoltre, stabilito:

che l'importo dei fondi da destinare ai suddetti fini è fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio (articolo 3);

che i Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di competenza, l'impiego dei fondi erogati (articolo 4);

che le borse di studio sono conferite mediante concorso pubblico (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio, contributi e sovvenzioni a favore di enti, associazioni e istituzioni che svolgano attività interessanti le Forze armate o l'aviazione civile, e di circoli e mense dei corpi ed enti militari nonchè borse di studio e di perfezionamento in discipline interessanti la preparazione militare o l'aviazione civile.

Con decreti del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere concesse, altresì, sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonchè premi e compensi in favore di persone estranee all'Amministrazione statale per prestazioni o attività interessanti le Forze armate o l'aviazione civile.

Art. 2.

Il Ministro della difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti

destinatari delle rette per il ricovero dei figli dei militari.

Art. 3.

L'importo dei fondi da inscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per i fini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione medesimo.

Art. 4.

I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

Le borse di studio di cui al precedente articolo 1 sono conferite mediante concorso pubblico secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando